



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 129 DEL 21/12/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

L'anno **2022** addì **21** del mese di **Dicembre**, alle ore **19.44**, in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio con avviso in data 15/12/2022 prot. n. 59299, in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare, ovvero collegato e partecipante in videoconferenza (*), il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	DIDONE' Gianluca	P	GIOVINE Diego
P	PASQUALOTTO Stefano	P *	RIZZO Guido
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	ZANELLATO Matteo	P	SARTORETTO Sebastiano
P	PERON Elisabetta	P	BELTRAMELLO Claudio
P	DUSSIN Luciano	P	BOLDO Alessandro
P	BATTOCCHIO Annalisa	P	BOLZON Nazzareno
P	PAVIN Mary	P	FISCON Gianni
P	PASQUETTIN Brian	P	GOMIERATO Maria
P	MURAROTTO Diego	P	STANGHERLIN Serena
P	GATTO Viviana	P	BAZAN Maria Chiara
AG	CATTAPAN Giovanni	A	ZURLO Lorenzo Angelo

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As.		Pr./As.	
P	GALANTE Marica		
P	BATTAGLIA Agostino	P	GUIDOLIN Stefania
P	PIVOTTI Franco	P	GARBUIO Roberta
P	GIOVINE Gianfranco		

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. CESCOVANO Ivano.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

La seduta è resa pubblica mediante l'accesso contingentato del pubblico e mediante trasmissione in diretta streaming attraverso la piattaforma youtube.

Sono presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael Didonè, Matteo Zanellato, Elisabetta Peron, Dussin Luciano, Annalisa Battocchio, Mary Pavin, Brian Pasquettin, Diego Murarotto, Giovanni Cattapan, Diego Giovine, Guido Rizzo – collegato in modalità di videoconferenza -, Fiorenzo Basso, Sebastiano Sartoretto, Claudio Beltramello, Alessandro Boldo, Nazzareno Bolzon, Gianni Fiscon, Maria Gomierato, Serena Stangherlin, Maria Chiara Bazan, Lorenzo Angelo Zurlo).

Sono presenti la Vicesindaca Marica Galante e gli Assessori Agostino Battaglia, Franco Pivotti, Gianfranco Giovine, Stefania Guidolin e Garbuio Roberta.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

“

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136, in data 21 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
- il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che è fatta salva inoltre la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfranco Veneto, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO inoltre il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2017, con la quale questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 28/09/2018 con la quale è stata riapprovata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17/12/2019 in merito alla modifica dello Statuto dell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (A.E.E.P.).

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell'anno 2018, è stato deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Mobilità di Marca S.p.A. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale;

DATO ATTO di quanto segue, con riferimento a:

- "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus": si tratta di una cooperativa sociale, costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, rispetto alla quale deve ritenersi prevalente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, la disciplina particolare per essa stabilita dal legislatore, anche a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). La cooperativa sociale in argomento svolge in ambito locale importanti attività (ritenute indispensabili) nel settore dei servizi sociali. Inoltre, deve essere considerato che il Comune può essere socio di tale cooperativa (ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991) al fine di sostenerne e finanziarne le attività (in gran parte coincidenti con attività inerenti a funzioni fondamentali comunali ex art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998), mentre in nessun modo il Comune può assumere il controllo o la direzione della medesima, neanche indirettamente o congiuntamente con altri enti locali (art. 1, comma 4, e art. 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017). Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente; considerata la mancanza di finalità lucrativa, in quanto lo scopo, e la specifica missione, consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini si pone al di fuori della concorrenza e del mercato, art. 1 comma 2 del Tups e quindi non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
- "Azienda per l'edilizia Economica e Popolare" di Castelfranco Veneto: si tratta di una azienda speciale del Comune di Castelfranco Veneto, costituita, ex artt. 22-23 L. 142/8-06-1990 (ora art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e disciplinata dallo Statuto nell'ambito della legislazione vigente in materia di Aziende Speciali di Enti Pubblici Locali.

La Società – nel rispetto delle norme inerenti alla materia ed escluso l'esercizio delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti e da essa non posseduti in quanto ente strumentale – provvede alla gestione dei servizi pubblici per la residenza nel Comune di Castelfranco Veneto, nonché all'erogazione ed alla gestione dei servizi destinati alla produzione di beni ed all'esecuzione delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di Castelfranco Veneto, come previsto dall'art.112 del Decreto Legislativo 267/2000.

Il Comune di Castelfranco Veneto ne determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati della gestione ed esercita la vigilanza assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale; verificato quindi che la forma giuridica dell'azienda speciale è quella del c.d. <<ente pubblico economico>> costituita da comuni e province ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione imprenditoriale di servizi pubblici locali non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'art. 2, lett. I), del D.lgs. 175/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018, con la quale è stato approvato l'avvio all'operazione di fusione per incorporazione della società "Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l." in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.", e preso atto che *"l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (CPS società incorporata) confluisce in un'altra società (AEEP società incorporante), costituisce il presupposto di razionalizzazione che consente di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria conseguibile in capo alla nuova Società ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi della società partecipante alla fusione mediante la procedura semplificata dal momento che il Socio Unico di entrambe le società il medesimo."*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 21/12/2018 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/10/2019 riguardante la modifica dello statuto della società Asco Holding S.p.a.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 17/12/2019, con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 17/12/2019, con la quale sono stati formulati indirizzi in merito all'operazione di fusione per incorporazione della società "Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l." in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 23/12/2020, con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 23/12/2020, con la quale è stato approvato di proseguire nella misura di razionalizzazione mediante aggregazione dell'azienda speciale A.E.E.P. e della società Castelfranco Patrimonio e Servizi – C.P.S. Srl, individuando la procedura della fusione per incorporazione, per il trasferimento dei servizi da

C.P.S. Srl. in A.E.E.P. a seguito dell'acquisizione del valore di stima della società C.P.S. Srl;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 22/06/2021 di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. in liquidazione nell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.100 in data 30/09/2021 in merito alla modifica dello statuto della società Alto Trevigiano Servizi, alla trasformazione da s.r.l. a s.p.a., all'approvazione del Patto Parasociale e del Regolamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 in data 28/12/2021, con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che, come da quanto indicato dalle deliberazioni succitate:

- con nota in data 27 settembre 2021, prot. com.n. 47356 del 11/10/2021, il Liquidatore della società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl in liquidazione ha comunicato che, con atto del notaio G. Sicari del 09/09/2021, registrato in data 10/09/2021 al n. 30794 serie 1T, è avvenuta la fusione per incorporazione della società C.P.S. Srl in liquidazione nell'Azienda Speciale A.E.E.P., avente efficacia dal 1 ottobre 2021;
- non vi sono state partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che conseguentemente non è stato predisposto il Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, commi 1 e 2;
- comunque sono stati formulati indirizzi in merito al contenimento della spesa pubblica come anche da deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018 suindicata;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nell'articolo 20 in precedenza richiamato di dover conoscere e verificare lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 ex art. 24 TUSP;

RITENUTO, altresì, di approvare, secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP:

- la relazione sull'attuazione di quanto attuato di cui agli atti citati in precedenza, con evidenza dei risultati conseguiti, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se in assenza dei piani di riassetto di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, commi 1 e 2;
- l'esito della ricognizione effettuata contenuta nelle schede tecniche come da allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare "Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1. Di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito riportato, e secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti:
 - la relazione sull'attuazione di quanto approvato con le deliberazioni di C.C. n. 80 del 29/09/2017, n. 80 in data 28/09/2018, n. 98 del 23/11/2018, n. 102 del 21/12/2018, n. 86, n. 88 del 17/12/2019, n. 100 e n. 102 del 23/12/2020, n. 67 in data 22/06/2021 e n. 131 in data 28/12/2021, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche in assenza dei piani di riassetto di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, commi 1 e 2;
 - la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2021, così come contenuta nelle schede tecniche di cui all'allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto, con riguardo alla "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus", che la stessa, ponendosi al di fuori della concorrenza e del mercato, non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
3. Di dare atto, con riguardo all'"Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare", avente forma giuridica del c.d. <<ente pubblico economico>> costituita ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la stessa non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
4. Di prendere atto che non vi sono partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle

quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, commi 1 e 2;

5. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato B);
7. Di dare atto che al presente provvedimento risulta allegato il parere dell'organo di revisione;
8. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. e pubblicato nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto;
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di adempiere entro la scadenza prevista per il corrente esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte del (*Sindaco o Assessore delegato*);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di in data

Aperta la discussione con i seguenti interventi:

...

Chiusa la discussione;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.
Di cui con diritto di voto	n.
Votanti	n.
Astenuti	n.
Maggioranza richiesta	n.
Favorevoli	n.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

Contrari n.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	
Di cui con diritto di voto	n.	
Votanti	n.	
Astenuti	n.	
Maggioranza richiesta	n.	13
Favorevoli	n.	
Contrari	n.	

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Punto numero otto: "Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex Art. 20, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175". Prego, Assessore Battaglia.

ASSESSORE BATTAGLIA

L'oggetto dell'argomento è "Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex Art. 20, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175". Questa norma del Decreto Legislativo è comunemente chiamata Testo Unico delle Società Partecipate, questa norma impone che periodicamente, che vuol dire ogni anno entro il 31 dicembre, i Comuni procedono alla verifica delle partecipazioni e in secondo luogo alla verifica dell'attuazione delle indirizzi approvati negli anni precedenti. Le partecipazioni di cui parliamo in questo caso sono Alto Trevigiano Servizi S.r.l. di cui abbiamo il 3,9 e rotti per cento; la Mobile di Marca, cioè MOM, di cui abbiamo il 3,94 per cento; Asco Holding S.p.A., di cui abbiamo il 3,83 per cento. Quanto viene proposto, siccome queste tre società rientrano nelle casistiche previste dalla normativa, viene proposto al Consiglio Comunale, primo, di approvare la relazione sullo stato di attuazione di quanto approvato con le precedenti delibere annuali aventi lo stesso oggetto. E' stata realizzata la fusione per incorporazione di CPS in AEPP, che era stata deliberata dal Consiglio e se ne è data attuazione, come detto prima, a partire dal primo ottobre 2021, quindi è stata attuata. Il secondo punto che si propone di approvare è la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute e la destinazione, se voi leggete gli allegati, la proposta è, in esito alla ricognizione effettuata, di mantenere le partecipazioni che abbiamo. Si dà atto comunque nel deliberato che la cooperativa Vita e Lavoro, Cooperativa Sociale Onlus, ponendosi al di fuori della concorrenza del Mercato non è considerata nel piano di razionalizzazione in oggetto. Così pure si dà atto che l'Azienda per l'Edilizia Economica

Popolare, AEEP, avendo la forma giuridica di un cosiddetto Ente pubblico economico, è un'azienda speciale, non rientra neppure essa in quest'ambito di attuazione. Quindi, parliamo di partecipate in senso diverso da come se ne è parlato in occasione del Bilancio. Quella era una visione economica-finanziaria, questa è una visione giuridica di partecipazione in società. Quindi, non vi sono partecipazioni da dismettere della parte del Comune di Castelfranco. Di dare atto che al presente provvedimento risulta allegato il parere dell'Organo di Revisione, che ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera, di trasmettere questa deliberazione a tutte le società partecipate, alla Corte dei Conti ed al Ministero del Tesoro, come obbligo per legge. Se ci sono chiarimenti.

Escono dalla sala consiliare il Consigliere Lorenzo Angelo Zurlo e il Consigliere Claudio Beltramello.

Sono presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael Didonè, Matteo Zanellato, Elisabetta Peron, Dussin Luciano, Annalisa Battocchio, Mary Pavin, Brian Pasquettin, Diego Murarotto, Giovanni Cattapan, Diego Giovine, Guido Rizzo – collegato in modalità di videoconferenza -, Fiorenzo Basso, Sebastiano Sartoretto, Alessandro Boldo, Nazzareno Bolzon, Gianni Fiscon, Maria Gomierato, Serena Stangherlin, Maria Chiara Bazan).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiaro aperta la discussione in merito al punto. Se ci sono interventi. Non vedo interventi. Dichiarazioni di voto. Non vedo dichiarazioni di voto. Quindi, pongo in votazione il punto 8.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e successivamente cede la parola al Segretario Comunale che provvede a chiamare il Consigliere collegato e partecipante in videoconferenza per l'espressione del voto per appello nominale.

La votazione nel complesso si chiude con il seguente esito:

Presenti	22
Astenuti	07 (S.Sartoretto, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, M.C.Bazan, S.Stangherlin)
Votanti	15
Maggioranza richiesta	08
Favorevoli	15
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta di deliberazione.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

Successivamente, il Presidente pone in approvazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e quindi cede la parola al Segretario Comunale che provvede a chiamare il Consigliere collegato e partecipante in videoconferenza per l'espressione del voto per appello nominale.

La votazione nel complesso si chiude con il seguente esito:

Presenti	22
Astenuti	07 (S.Sartoretto, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, M.C.Bazan, S.Stangherlin)
Votanti	15
Maggioranza richiesta	13
Favorevoli	15
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata l'immediata eseguibilità.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte dell'Assessore all' "Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Partecipate" Dott. Agostino Battaglia;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di Commissione consiliare V "Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità" in data 19/12/2022;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Visto il risultato della votazione, svolta in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e per appello nominale per quello collegato e partecipante in videoconferenza, sulla proposta di deliberazione in premessa riportata;

DELIBERA

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

con l'apposita votazione sopra riportata, espressa in forma palese per i Consiglieri Comunali presenti in aula e per appello nominale per quello collegato e partecipante in videoconferenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il punto 9, come annunciato all'inizio del Consiglio, viene rinviato al prossimo Consiglio, se non c'è nessuna cosa ostativa, lo portiamo al prossimo Consiglio Comunale, dove ci sarà l'approfondimento. Ultima cosa, domani a mezzogiorno, il Segretario domani mattina manderà l'orario, ci sarà l'augurio e gli auguri che vengono fatti ai dipendenti del Comune, mi scuso se non è arrivato l'avviso prima, ma in sala consiliare verranno fatti gli auguri ai dipendenti del Comune. Auguri a tutti voi di Buon Natale, se non ci si vede, e buon fine anno. Bene, buonanotte.

La seduta viene chiusa alle ore 01.51 del 22/12/2022.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 164**

Ufficio Proponente: **Aziende Partecipate**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Aziende Partecipate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2022

Il Responsabile di Settore

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

Settore 1 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emanuele Muraro

C.C. N. 129
OGGETTO:

del 21/12/2022
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

Città di Castelfranco Veneto

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
DIDONE' Gianluca

SEGRETARIO GENERALE
CESCON Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DIDONE' GIANLUCA in data 27/02/2023
CESCON IVANO in data 27/02/2023